

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO
(AI SENSI DELL'ALLEGATO II.1, ART. 2 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.) PER
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI NEL BORGO STORICO DI
CALAMECCA PER IL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO (PT).**

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Centrale di Committenza è qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs 36/2023 s.m.i., istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel Dirigente dell'Area Programmazione e Servizi Finanziari il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

In virtù della Convenzione Cron. n. 1 del 02/01/2024 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di San Marcello Piteglio (PT) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i.

In esecuzione della Decisione a contrattare n. 1028 del 10/12/2025 pervenuta via PEC ns. prot.n. 27253 del 16/12/2025 s.m.i. di cui al ns. prot. PEC n. 27428 del 18/12/2025 del Responsabile Area D Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di San Marcello Piteglio (PT) Ente committente.

La SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 indice la presente procedura di gara in esecuzione della Determinazione di approvazione atti di gara e idizione della procedura n.1300 del 18/12/2025 del Dirigente sostituto del Dirigente Area Programmazione e Servizi Finanziari - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia Ente appaltante, giusto D.P. 238/2024.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13, Cod. AUSA 0000156907, tel. 0573374291-293-227. Profilo del Committente e sito internet: www.provincia.pistoia.it, e-mail sua@provincia.pistoia.it Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Per conto del Comune di San Marcello Piteglio (PT) Via Pietro Leopoldo, 24 51028 San Marcello Piteglio (PT) Tel. (+39) 0573.62121 web www.comune.sanmarcellopiteglio.pt.it PEC comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

Il Responsabile Unico di Progetto relativamente all'intervento in oggetto è l'Ing. Cristiano Vannucchi del Comune di San Marcello Piteglio tel. 0573.69042 email cristiano.vannucchi@comunesanmarcellopiteglio.it

Il Responsabile del procedimento di gara D.ssa Roberta Broglia Funzionario Titolare di incarico E.Q. Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia tel. 0573 374 291 - 292 – 227 email sua@provincia.pistoia.it

NATURA DELL'AVVISO

Il presente avviso per indagine di mercato, pubblicato ai sensi dell'Allegato II.1, art. 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i è volto ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici interessati ad essere invitati, ex articolo 50, comma 1) lett. c) del richiamato D.Lgs. 36/2023 s.m.i, alla successiva procedura negoziata senza bando.

Trattasi di appalto di lavori CPV **45262321-7 Lavori di pavimentazione**

CUP H69D24000100006

CUI L90060110476202500006

Ai sensi dell'articolo 25 del DLgs. 36/2023 s.m.i Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://start.toscana.it>

Si applicano pertanto alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.

Gli interessati alla procedura devono essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse.

Per informazioni di natura tecnica inerenti le modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto rivolgersi direttamente a START Tel – 0810084010 Mail - start.oe@accenture.com

PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara.

Ai sensi dell'art.50 c.1 lett.c) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., si procede a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici preselezionati a seguito di pubblicazione di Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse.

Espletata la presente fase dell'indagine di mercato, si provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento tramite la piattaforma telematica START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto.

La Stazione Appaltante si riserva d'inoltrare l'invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione d'interesse.

È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

L'invito a partecipare alla procedura negoziata sarà rivolto agli Operatori Economici (O.E.) selezionati secondo i seguenti parametri come da disposizioni del RUP dell'Ente committente:

Precisato che, qualora, all'esito della indagine di mercato, tenuto conto delle difficoltà logistiche che potranno caratterizzare il cantiere per effetto della commistione con funzioni residenziali e commerciali per le quali dovrà essere sempre garantita la continuità e la non compromissione:

- pervengano manifestazioni interesse in numero superiore a 5, saranno prioritariamente selezionati per l'invito alla procedura negoziata gli operatori economici, se disponibili in numero pari o superiore a 5, che, secondo disposizioni di cui all'Allegato II.12 al Codice, oltre a possedere qualificazione nella categoria prevalente OG2, possano garantire in fase di gara il possesso, in proprio o tramite avvalimento o costituzione di raggruppamento temporaneo con operatori economici idonei, di qualificazione nella categoria scorporabile OG3, al fine di privilegiare un'esecuzione dei lavori il più possibile unitaria e coordinata;
- pervengano manifestazioni interesse in numero superiore pari o superiore a 5, ma non si raggiungano 5 operatori in possesso di qualificazione nella categoria prevalente e in quella scorporabile, saranno invitati tutti gli operatori manifestanti, purché in possesso dei requisiti minimi di qualificazione;
- pervengano manifestazioni interesse in numero inferiore a 5, la Stazione appaltante si riserva, a propria discrezione, di procedere comunque all'indizione della procedura negoziata ovvero di integrare il numero degli operatori economici anche tramite indagini informali di mercato e/o accesso a elenchi o albi di fornitori comunque costituiti.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 s.m.i., procedendo, ai sensi dell'art. 54 del richiamato Codice, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'Amministrazione si riserva

la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A comma 1 di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, c.2, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

SOPRALLUOGO

Sopralluogo obbligatorio in fase di manifestazione di interesse.

L'O.E. interessato, dovrà pertanto concordare telefonicamente un appuntamento per l'esecuzione dello stesso da eseguirsi nell'arco temporale di 2 giorni dopo e 2 giorni prima della pubblicazione contattando nei giorni lavorativi il Rup Ing. Cristiano Vannucchi del Comune di San Marcello Piteglio tel. 0573.69042 email cristiano.vannucchi@comunesanmarcellopiteglio.it ovvero Geom. Ducci cell. 3396872197 email francesco.ducci@comunesanmarcellopiteglio.it

OGGETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Oggetto dell'appalto è la realizzazione delle opere; gli interventi previsti riguardano le opere civili necessarie ai Lavori di riqualificazione generale e restauro architettonico della Piazza di Calamecca, posta nell'omonima frazione, in territorio comunale di San Marcello Piteglio (PT).

Rif. Art.1 CSA

Suddivisione in lotti

a norma dell'art. 58 c.2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. viste la modesta entità dell'opera e considerata la logistica dell'area di intervento, che rende complessa l'installazione e la gestione di cantieri separati, non risulta economicamente e tecnicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti.

Elaborati progettuali: approvati così come da Decisione a contrattare n. 1028/2025.

Validazione progetto: di cui al Verbale di validazione del progetto, redatto dal Responsabile Unico del Progetto e firmato in data 05/12/2025, ai sensi dell'art. 42, c. 4, del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 34, c. 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

Luogo di esecuzione: Piazza di Calamecca, posta nell'omonima frazione, in territorio comunale di San Marcello Piteglio (PT)

Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett e), e comma 7 (a misura) dell'Allegato I.7 di cui al D.Lgs. 36/2023 s.m.i. art. 12, comma 1 lett. b) dell'Allegato II.14 di cui al D.Lgs 36/2023 s.m.i..

IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dei lavori, ai fini della determinazione delle soglie ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è pari ad € 181.863,04 di cui importo per i lavori base di gara € 174.003,00 (incluso € 38.964,29 importo stimato per la manodopera) e importo per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. pari ad € 7.860,04. Importo complessivo del quadro economico € 258.711,87 (importo somme a disposizione € 76.848,83).

L'importo per lavori base di gara è calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. e comprende anche i costi della manodopera che l'ente concedente ha stimato calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto esecutivo. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra indicati, sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo lavori posti a base di gara e dovrà separatamente indicare, **pena l'esclusione**, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.lgs.36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'importo della manodopera sia inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante l'operatore economico dovrà compilare il Modello "Mod.Dichiarazione manodopera e equivalenza tutele CCNL" (facente parte della busta telematica economica).

L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

CONTRATTO/I APPLICABILE/I

L'Ente committente, come previsto ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 11 ed in conformità all'allegato I.01 del D.lgs.36/2023 s.m.i., ha individuato il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, nel **CCNL id. F012, denominato "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative"**, stipulato tra le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, LEGACOOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, valido per la provincia di Pistoia; **codice ATECO 42.99. e, in forma secondaria, mediante codice ATECO 42.11.**

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. ciò anche in riferimento alle ulteriori tipologie di lavorazioni previste nell'appalto.

L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

A tale scopo, in caso di dichiarazione di applicazione di un CCNL diverso da quello stabilito dalla Stazione appaltante, l'operatore economico è **tenuto** in sede di offerta compilare il Modello "Mod.Dichiarazione manodopera e equivalenza tutele CCNL" (facente parte della busta telematica economica).

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Incidenza	Facoltà e obblighi	Entità del subappalto per l'esecuzione
OG2	Restauro e manutenzione beni sottoposti a tutela	I	€ 106.037,73	60,94%	<ul style="list-style-type: none"> • prevalente • qualificazione obbligatoria • NO avvalimento • subappaltabile 	Rif. Art.119 Codice s.m.i. Dlgs 209/24
OG3	Opere stradali e complementari	I	€ 67.965,27	39,06%	<ul style="list-style-type: none"> • scorporata • qualificazione obbligatoria • avvalimento • subappaltabile 	
TOT			€ 174.003,00	100%		

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del D.Lgs.36/2023 s.m.i. Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Categoria OG2 - categoria prevalente classifica I – a qualificazione obbligatoria

- attestato di qualificazione, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata

*SOA in OG2 classifica I o superiore

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- costituire ATI con impresa in possesso di idonea qualificazione
- Ai sensi dell'art. 132 co. 2 del codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104.
- ricorrere al subappalto qualificatorio (necessario)

N.B.: L'Operatore che eseguirà le lavorazioni di questa categoria, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.18 deve essere iscritto nel registro delle Imprese anche per le attività di "conservazione e restauro di opere d'arte".

Tale lavorazione, a qualificazione obbligatoria, è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario).

Categorie OG3 categoria scorporata classifica I – a qualificazione obbligatoria

- attestato di qualificazione, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata

*SOA in OG3 classifica I o superiore

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- costituire ATI con impresa in possesso di idonea qualificazione

- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione
- ricorrere al subappalto qualificatorio (necessario)

In alternativa all'attestazione SOA, per la categoria scorporabile, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 è sufficiente ai fini della partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 s.m.i., dimostrabile in questa fase anche tramite autodichiarazione.

N.B.: Le imprese in possesso di **certificazione SOA in classifica inferiore alla III**, ex art. 100 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., devono essere in regola con quanto disposto dall'art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008 così come novellato dall'art. 29, c.19, lett. a) D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Fondi di Bilancio dell'Ente committente e contributo Regione Toscana PR FESR.

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Rif. Art. 23 CSA

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **140 (centoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Rif. Art. 24 CSA

CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – REVISIONE DEI PREZZI

Sull'importo di contratto si calcola l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

Rif. Art.33 CSA

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) al netto della ritenuta

Rif. Art.34 CSA

In riferimento all'art.1, ai sensi dell'art.60 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali quando, per effetto della repentina variabilità delle condizioni del mercato, possa verificarsi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. La revisione dei prezzi opera nel limite del 90% della quota eccedente la predetta variazione del 3 per cento.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'Allegato II.bis al D.Lgs. 36/2023.

Rif. Art.37 CSA

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Come previsto all'art. 67 c. 5 i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Come previsto dall'art. 67 c. 7 del codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 68 c.11 del D. Lgs 36/2023 s.m.i. i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare così come prescritto ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

Così come previsto all'art. 68 c. 2 del D.lgs. in caso di partecipazione sempre in RTI, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 solito articolo, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Così come previsto all'art. 68 c. 1 del D.lgs. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 e 16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto agli artt. 68 e 97 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello integrativo e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

WHITE LIST

I concorrenti, inoltre, devono essere iscritti, ai sensi dell'art. 1, co. 53, lett. d), L.190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

Costituisce altresì **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al Codice il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini che qui interessano, può dunque essere definito "operatore economico del settore" il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2023, n. 648).

Ne consegue che, in un appalto di lavori, è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui si tratta; pertanto il requisito dell'idonea iscrizione camerale serve anche nei lavori in caso di avvalimento integrale dell'attestazione-SOA, al fine di poter verificare l'appartenenza "naturale" dell'impresa al settore economico dei lavori, quale che ne sia la natura (pubblica o privata). Nella presente procedura non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 132, comma 2, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.)

N.B.: "...Il Titolo III del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.i prevede un regime speciale per i contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In tema di qualificazione degli operatori economici sono previste alcune peculiarità.

Viene innanzitutto fissato il generale divieto di avvalimento di cui all'art. 104 del Codice dall'art. 132, comma 2.

Il successivo art. 133 (recante Requisiti di qualificazione) dispone che "per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18".

L'allegato II.18, al Titolo II, reca una speciale disciplina in ordine ai requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali. Agli artt. 7 e 8 sono individuati speciali elementi di qualificazione in ordine alla idoneità professionale e alla capacità tecnica (prevedendo una specifica disciplina per i requisiti della direzione tecnica, per l'elemento esperienziale e per gli organici in cui devono essere presenti restauratori, collaboratori restauratori ed archeologi in quote e percentuali diversificate a seconda delle categorie di lavorazione). L'art. 9 reca una speciale disciplina della certificazione e della imputazione dei lavori eseguiti. È previsto, al comma 4, che "i lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto".

Il cd. cumulo alla rinfusa ex art. 67, comma 4, D.Lg.vo n. 36/2023, che consente ai Consorzi Stabili di partecipare alle gare di appalti, sommando i requisiti di ammissione delle proprie consorziate, anche se non designate per l'esecuzione dell'appalto, non può essere applicato agli appalti, come quello di cui è causa, concernenti beni culturali, in quanto ai sensi dei vigenti artt. 132 e 133 D.Lg.vo n. 36/2023 e Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n. 36/2023 (e dei previgenti artt. 145 e 146 D.Lg.vo n. 50/2016), la qualificazione deve essere direttamente ed interamente posseduta dalle imprese, che devono eseguire l'appalto, che, perciò, non possono svolgere lavori, eccedenti la loro qualificazione, anche se fanno parte di Consorzi Stabili.

*

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs.36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell' Allegato II.12).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, **la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'**articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12)**.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa **devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente**.

Ne consegue che l'importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente**.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

N.B.: Si precisa che, ai sensi dell'art. 68, c.2 del Codice, devono essere specificate nella domanda di partecipazione le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, è disciplinato un nuovo sistema generale di qualificazione.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la/e categoria/e scorporabile/i, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le SOA e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle predette categorie, deve **subappaltare interamente** la/e stessa/e a soggetti con adeguata qualificazione, mediante indicazione espressa nel DGUE della volontà di usufruire del subappalto qualificante. In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è in possesso dei relativi requisiti.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

N.B.: Per la categoria OG2 il requisito di qualificazione deve essere posseduto dall'operatore economico che esegue il relativo lavoro, ai sensi dell'art.4 c.1 dell'allegato II.18 al Codice.

Il requisito di qualificazione (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

N.B.: Ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice dei Contratti ex D.Lg.vo n. 36/2023 e dell'Allegato II.18 allo stesso D.Lg.vo n.36/2023, i requisiti di ammissione alla gara dei Consorzi Stabili "devono essere posseduti direttamente dal Consorzio, se esegue in proprio, e/o della/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione".

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di ordine generale dovrà essere posseduto:

- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

N.B.: In caso di partecipazione in consorzio, per la categoria OG2 il requisito di qualificazione deve essere posseduto dalla consorziata che esegue il relativo lavoro, ai sensi dell'art.4 c.1 dell'allegato II.18 al Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a. ...omississ...

b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Come previsto all'art. 67 c. 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecuttrice/i, i consorzi di cui sopra eseguono le prestazioni con la propria struttura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023 s.m.i., agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

Ai sensi dell'art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale – e dell'art. 102 - Impegni dell'operatore economico - del Codice, gli Operatori Economici partecipanti dovranno impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine l'operatore economico **indica nell'offerta** le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

In relazione alle disposizioni previste dall'ALLEGATO II.3 al Dlgs 36/2023 s.m.i. Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

- Comma 1 - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 2 - Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 3 - Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Ai sensi del Comma 4

NON SONO PREVISTE specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

È REQUISITO NECESSARIO dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

~~È REQUISITO NECESSARIO dell'offerta l'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile~~

N.B.: CLAUSOLA DI DEROGA (ai sensi art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023)

La Stazione Appaltante, così come previsto ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 del Codice ha previsto l'esclusione di quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo. Tale esclusione è motivata dall'esiguo importo della concessione. La presente deroga è stata valutata nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, considerando l'oggetto del contratto, la tipologia e la natura del progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti.

- Ai sensi del Comma 9

I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 del codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori descritti all'Art 1 ed Art 2, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti necessari, nella misura in cui l'appaltatore ne mantenga la prevalenza dell'esecuzione (oltre il 50% dell'importo di contratto).

Rif. Art. 4 CSA

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato "Manifestazione di interesse" disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in oggetto.

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale

(art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E' necessario un lettore di smart card.

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello "Manifestazione di interesse":

- manchi

- non sia firmato digitalmente;

a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;

c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;

d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello "Manifestazione di interesse" potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema;

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L'operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l'ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l'operatore unito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d'interesse su detta piattaforma possono essere richieste direttamente a START Tel – 0810084010 Mail - start.oe@accenture.com

Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti" nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

➔ Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente committente.

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, all'Albo Pretorio della Provincia di Pistoia, all'albo Pretorio dell'Ente committente e al SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l'Ente committente ai contatti sopra indicati.

Il Funzionario titolare di incarico E.Q.
Servizio SUA-Ufficio Contratti
D.ssa Roberta Broglia
*firmato digitalmente**

Allegati al presente avviso:

1. Modello di domanda per manifestazione d'interesse.
2. Altra documentazione di gara

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*